

R.G. N. 2/2022 C.P.



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE FALLIMENTARE**

riunita in camera di consiglio in data 26 aprile 2023 nelle persone dei signori magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

ha pronunciato ex art. 162, comma 1, L.F. il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 161, comma 6, L.F. iscritto al numero di ruolo sopra indicato e promosso con ricorso depositato il 15.3.2022

DA

MECCANICA BASILE S.R.L., (C.F./P.IVA: 02958330967), in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. G. [REDACTED] Basile, a ciò autorizzato con determina ex art. 152 L.F. in data 16.2.2022 notaio J. [REDACTED] Carbonell, con sede legale in Cavenago Brianza, via 1° Maggio n. 5, rappresentata e difesa dagli avvocati C. [REDACTED] Ravasi e U. [REDACTED] Berloni, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in forza di delega in calce al ricorso

- Letti gli atti;
- esaminati i documenti;
- udita la relazione del Giudice delegato;

premesse in fatto che:

- con ricorso depositato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, L.F. in data 15.3.2022 **MECCANICA BASILE S.R.L.** ha chiesto al Tribunale la concessione del termine dilatorio per il deposito della proposta, del piano e l'ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;
- con decreto in data 16.3.2022 il Tribunale, in assenza di istanze di fallimento, ha concesso il termine di **centoventi giorni (scadenza 14 luglio 2022)** per il deposito della domanda completa e della documentazione integrativa, disponendo l'obbligo di informativa mensile e nominando Commissario giudiziale provvisorio la Dott.ssa Francesca Borzomi;
- la società ricorrente ha tempestivamente provveduto al deposito delle prescritte relazioni informative periodiche tutte scrutinate dal Tribunale;



– in data 17.10.2022, nel termine prorogato con decreto collegiale del 26.7.2022, Meccanica Basile s.r.l. ha provveduto al deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., secondo comma art. 160 L.F., secondo comma 186bis L.F. e 182ter L.F. tutte a firma rag. E. Garbin;

– in particolare, la società ricorrente ha proposto alla platea dei creditori la seguente soluzione concordata della crisi con continuità indiretta ex art. 186 bis L.F., avendo la società stipulato prima del deposito della domanda prenotativa contratto di affitto di ramo d'azienda contenente proposta di acquisto irrevocabile sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato;

– in dettaglio si prevede il realizzo del fabbisogno concordatario come segue:

- o € 300.000,00, per la vendita dell'azienda all'attuale affittuaria;
- o € 167.800,00 per l'incasso dei canoni relativi al contratto d'affitto d'azienda in corso calcolati fino al maggio 2023;
- o € 57.925,00 per gli incassi dei crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti;
- o € 76.400,00 per la vendita beni di magazzino;
- o € 181.168,00 per l'incasso dei crediti verso G. Basile;
- o € 75.296,00 per l'utilizzo delle disponibilità liquide (Banche attive e titoli);
- o € 84.657,00 per la vendita del capannone sito in Cavenago Brianza, via Roma 102, oggetto di contratto di leasing al netto del debito verso SG leasing;

al fine di poter offrire ai creditori il seguente soddisfacimento nell'arco temporale di tre anni:

- a. pagamento integrale delle prededuzioni per € 138.160,00;
- b. pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1, 2 e 5 di € 147.610,32 (di cui € 43.934,00 privilegio ex art. 2751bis n. 1, € 2.267,00 per il privilegio ex art. 2751bis n. 2 ed € 1.409,00 per il privilegio ex art. 2751bis n. 5);
- c. pagamento dei contributi previdenziali per € 423.346,04;
- d. fondo privilegio € 10.000,00;
- e. suddivisione del ceto chirografario in tre classi suddivise con previsione del seguente parziale soddisfacimento:

Classe	Descrizione	Importo	%	Soddisfazione
Classe 1	Enti Prev. Degradati	237.768	20%	47.554
Classe 2	Stato	1.004.905	11%	110.540



	Degradato			
Classe 3	Fornitori	892.948	6%	53.577
	banche e altri			
	cred.			
	chirografari			
Totale		2.135.621		211.671

- il commissario provvisorio dott.ssa Francesca Borzomì in data 27.10.2022 ha sollevato numerose criticità;
- il P.M. in data 24.10.2022 ha espresso parere favorevole;
- il Tribunale ha concesso, con decreto del 24.07.2022, alla ricorrente, non pendendo istanze di fallimento né essendo state introdotte istanze di apertura di liquidazione giudiziale, termine fino al 31 gennaio 2023¹ per risolvere le criticità nella domanda e nel piano e le lacune nelle attestazioni;
- precisamente in relazione a:

ATTIVO:

- 1) dubbio la stessa validità della proposta d'acquisto sottoscritta dalla Dott.ssa M. C. Beretta per i motivi indicati dal commissario provvisorio (pag. 3 del parere);
- 2) assenza di valutazione della congruità dei canoni di affitto del ramo d'azienda pattuiti e del prezzo offerto per l'acquisto medesimo, soprattutto a fronte della circostanza che si tratta di proposta proveniente da società contigua (DB Worldwide s.r.l.);
- 3) assenza di verifica circa la solvibilità di DB Worldwide s.r.l., anche a fronte della generica offerta di fidejussioni;
- 4) sussistenza di discrasia tra le modalità e tempistiche del pagamento del prezzo di acquisto offerte dapprima nel contratto di affitto di azienda e poi nella proposta irrevocabile datata 10.10.2022;
- 5) assenza di garanzie del pagamento del credito che la società ricorrente vanta nei confronti del Sig. G. Basile;
- 6) incertezza circa l'appostazione nell'attivo concordatario del residuo prezzo ricavabile dalla vendita del capannone di Cavenago Brianza, Via Roma n. 102 a fronte dell'avvenuta risoluzione del contratto di leasing avente ad oggetto il suddetto immobile e delle eventuali conseguenze sul contratto di sub-affitto;

PASSIVO:

- 1) incertezza sull'ammontare dei debiti nei confronti dell'erario a fronte dei rilievi mossi da commissario;

¹ Con termine per il deposito del parere del commissario provvisorio al 15 febbraio 2023.



- 2) assenza di dettaglio delle spese in prededuzione;
 - 3) incompleta appostazione dei debiti privilegiati nei confronti dei lavoratori;
 - 4) omessa valutazione dell'eventuale azione risarcitoria proponibile dal sub-affittuario Arcomac di G■■■■■ Basile, stante l'obbligo restitutorio gravante sulla società ricorrente a fronte della risoluzione del contratto di leasing;
- il Tribunale ha ritenuto ulteriormente che:
- la pregnanza delle criticità contestate a fronte dell'omessa riconciliazione tra la situazione contabile al 15.3.2022 e quella al 31.8.2022, avendo il commissario già rilevato alcune discrasie soprattutto in relazione all'esposizione nei confronti dell'erario;
 - l'irritualità della proposta irrevocabile d'acquisto a fronte della chiara lettera dell'art. 163bis, L.F., laddove stabilisce che “*Le offerte...non sono efficaci ...quando sottoposte a condizione...*”;
 - omesso deposito della transazione fiscale ex art. 186ter L.F. pur a fronte della consistente degradazione al chirografo del debito verso l'erario;
 - l'apoditticità delle attestazioni a fronte di affermazioni prive di vagliato di congruità di appostazioni (vedi ad es. affitto e prezzo di acquisto dell'azienda) rilevanti per la tenuta del piano concordatario;
 - omessa predisposizione di un cronoprogramma dei pagamenti anche ai fine di verificare il rispetto della *par condicio creditorum*;
 - omessa indicazione di eventuali garanzie personali dei debiti nei confronti delle banche al fine del vaglio di legittimità di formazione delle classi;
 - vaglio insufficiente della convenienza della soluzione concordata della crisi rispetto a quella fallimentare;
 - inattendibilità dell'attestazione relativa al trattamento dei creditori prelatizi degradati a fronte delle incertezze in ordine all'esatto ammontare dei debiti verso l'erario, e ciò indipendentemente dalla qualificazione dei proventi della continuità come finanza esterna
- la società ricorrente nel termine assegnato ha provveduto a modificare la proposta ed il piano come segue:
- 1) realizzazione di attivo pari ad € 999.596, 00 a fronte dell'importo di € 943.246,00 indicato nella prima proposta (aumento costituito dalla stima dei canoni fino a dicembre 2023- data presunta dell'omologa del concordato – mentre nell'originaria proposta i canoni erano stimati fino a maggio 2023);
 - 2) vendita beni di magazzino per € 62.550,00 a fronte di € 75.296 indicato in precedenza;
 - 3) soddisfacimento integrale dei crediti previdenziali e parte dei crediti erariali contrariamente alla proposta originaria che prevedeva solo una soddisfazione parziale dei crediti previdenziali (privilegiati) e la degradazione al chirografo dei debiti erariali;



4) Minor soddisfacimento, in termini percentuali, dei creditori chirografari

– il commissario provvisorio, con parere del 13.02.2023, pur ritenendo superate alcune criticità, ha indicato, tuttavia il persistere di molte altre criticità e lacune, e precisamente:

- 1) Assenza di una valutazione oggettiva sia sui canoni di locazione sia sulla congruità del prezzo offerto per la vendita del complesso aziendale, in quanto le stesse, avendo un impatto rilevante sulla fattibilità e sulla tenuta del piano, devono essere supportate da idonea perizia valutativa in quanto incidono sulla stessa tenuta del piano rappresentando il 50% dell'attivo;
- 2) Attestazione di solvibilità dell'affittuaria e assenza di garanzie finanziarie dell'offerta irrevocabile d'acquisto;
- 3) Persistere della condizione nella proposta irrevocabile di acquisto sempre priva di garanzia con evidenti ricadute sulla prognosi di fattibilità del piano;
- 4) Assenza di garanzie per l'adempimento del credito vantato dalla Meccanica Basile nei confronti del sig. G. ██████ Basile;
- 5) Omessa indicazione dell'ammontare del credito IVA;
- 6) Omessa previsione del pagamento degli interessi e formazione di apposita classe dei crediti privilegiati (INAIL già a ruolo e Stato non degradato), la cui previsione di pagamento eccede la moratoria di due anni decorrenti dalla data prevista per l'omologa (31/12/2023);
- 7) Omessa previsione del compenso del liquidatore che deve necessariamente essere nominato e a cui affidare tutte le operazioni liquidatorie, funzionale e no, poiché trattasi, in ogni caso, di adempimenti che esulano dall'ordinaria amministrazione e da cui deriva la realizzazione del piano (cessione ramo d'azienda, incasso dei canoni locazione e dei crediti verso clienti e verso Amministratore Unico nonché dal corrispettivo dell'eventuale vendita di magazzino);
- 8) Omessa valutazione della convenienza del concordato rispetto allo scenario fallimentare;

– la società convocata per l'udienza collegiale del 26 aprile 2023 ha insistito per l'ammissione del concordato riportandosi a tutte le considerazioni svolte a seguito della prima richiesta di integrazione;

– alla stessa udienza il P.M., visti gli elementi critici sollevati sulla fattibilità della proposta ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il commissario provvisorio ha espresso parere negativo e segnalato che nelle more l'Agenzia delle Entrate, integrando la propria certificazione del novembre 2022, ha esposto ulteriori debiti considerati solo in parte dalla società ricorrente, ed il Tribunale si è riservato di decidere.

Tanto premesso, il Tribunale ritenuto che:

- la verifica di congruità del prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda, indipendentemente dalla risposta del mercato, costituisce valida garanzia, da un lato di corretto avvio della procedura competitiva ex art. 163bis L.F. e, dall'altro di adeguata valorizzazione dell'azienda per l'ipotesi di unico offerente;



- la proposta condizionata di vendita (così come formulata anche nella memoria integrativa) non è legittima per la chiara lettera dell'art. 163 bis L.F.;
- i canoni di affitto dell'azienda, costituenti il maggior attivo concordatario nella proposta integrativa, non possono essere considerati "finanza esterna" idonea, negli intendimenti della proponente, a generare una massa di manovra destinata al soddisfacimento del ceto creditorio al di fuori del vincolo del rispetto delle cause legittime di prelazione, in quanto si tratta di voce non neutra rispetto al patrimonio della Meccanica Basile, del quale costituisce, invece, componente attiva in quanto crediti rivenienti da atti dispositivi di beni rientranti nel patrimonio aziendale (cfr. Corte Appello di Venezia n. 1892/2021; Tribunale Milano 22.12.2020):
- conseguentemente poiché tali risorse devono essere destinate secondo le regole dell'art. 2741 c.c., la previsione del pagamento dei creditori chirografari a fronte della degradazione di alcuni privilegiati si pone in contrasto con la regola della *par condicio*;
- in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi, in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato" (Cass. 6.11.2013, n. 24970);
- nel caso in esame sia la previsione del pagamento dei creditori chirografari a fronte della degradazione di alcuni creditori privilegiati con attivo realizzato attraverso i canoni di affitto dell'azienda non qualificabili come "*finanza esterna*", sia la condizione apposta alla proposta irrevocabile di acquisto contrariamente a quanto previsto dall'art. 163bis L.F., incidono sulla fattibilità giuridica del concordato, in quanto illegittime;
- il rilievo che precede, ridonda altresì sulla fattibilità economica, in quanto la necessaria destinazione dei proventi dell'affitto al soddisfacimento dei creditori privilegiati a fronte delle esigue percentuali promesse ai chirografari palesa allo stato un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato;
- le considerazioni precedono, già di per sé dirimenti, risultano corroborate dal persistere delle criticità relative all'impossibilità di vagliare la congruità del prezzo di acquisto dell'azienda e dei canoni di affitto, nonché l'incertezza circa la realizzazione integrale dell'ingente credito vantato nei confronti del Sig. G██████████ Basile in assenza di garanzie;



- ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del P.M. deve essere formalmente depositata con ricorso, precludendo, quindi, la ritualità dell'istanza raccolta a verbale;
- pertanto, a fronte di tale quadro documentale gli atti debbano essere inviati al Pubblico Ministero

P.Q.M.

Visti gli artt. 162 e L.F. e 38 CCII

Dichiara inammissibile la proposta di concordato completa depositata da **MECCANICA BASILE S.R.L.**, (C.F./P.IVA: 02958330967), in persona del legale rappresentante pro-tempore **Sig. G. Basile** e revoca l'ammissione ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.

ORDINA

Che il presente Decreto sia pubblicato e comunicato nei modi e nelle forme previste dall'art. 166 L.F. nonché sul sito internet del Tribunale.

Manda gli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26 aprile 2023

Il presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

